



# Comune di Bertiole

PROVINCIA DI UDINE

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2016  
N. 25 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU ALLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2016.

L'anno 2016, il giorno 05 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Dott. Battistuta Mario	Sindaco	Presente
Grosso Mario	Componente del Consiglio	Presente
Pituello Diego	Componente del Consiglio	Presente
Bertolini Piergiuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Virgili Cristian	Componente del Consiglio	Presente
Miotto Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Zorzetto Stiven	Componente del Consiglio	Presente
Fabello Rovis	Componente del Consiglio	Presente
Della Mora Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Viscardis Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Collavini Federico	Componente del Consiglio	Presente
Malisani Agostino	Componente del Consiglio	Presente
Zabai Antonino	Componente del Consiglio	Presente

Ai sensi dell'art. 12, comma 6, dello Statuto Comunale partecipa senza diritto di voto l'assessore esterno Liani Francesco.

**Assiste il Segretario Comunale** Di Bert Dott. Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU ALLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 2 del decreto del Ministero dell'interno del 28.10.2015 – GU n. 254 del 31.10.2015 che fissa al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016;
- il Decreto del 01.03.2016 dell'assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento risorse, recepito con nota PEC del 09.03.2016 dalla Regione FVG con il quale viene stabilito che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni della Regione FVG è differito al 30.04.2016, termine ulteriormente differito al 30.06.2016 con Decreto n. 441/AAL del 13.04.2016;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) – IMU – Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2012 e s.m.i.;
- il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e che quindi la normativa di riferimento dell'IMU è costituita dal citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 per quanto non già disciplinato dal D.L. 201/2011 e non in contrasto con esso, nonché dalle disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992 espressamente richiamate;
- il D.L. del 06.03.2013, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 2 maggio 2014, n. 68;
- il D.L. 47/2014, coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 5 - del D.Lgs. n. 504/92, espressamente richiamato dall'art. 13 comma 3 del D.L. 201/2012, il quale prevedeva che la base imponibile per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, relativa alle aree fabbricabili, era determinata in relazione al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
- l'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito con modificazioni in Legge 04/08/2006 n. 248, il quale prevede che sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

Ritenuto che implicitamente sono fatte salve tutte le disposizioni successive riguardanti l'applicazione del summenzionato art. 5 del D.Lgs. 504/1993;

Visto in particolare l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) il quale dispone che: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. .... "OMISSIS" .... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nè per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

Vista la deliberazione giuntale n. 12 del 17.02.2016, immediatamente esecutiva, e la propria deliberazione n. 22 di data odierna, con le quali si è preso atto del dettato normativo di cui sopra;

Dato atto conseguentemente che non possono essere deliberati aumenti dei valori di riferimento per l'applicazione dell'IMU alle aree edificabili per l'anno 2016 rispetto a quelli stabiliti per l'anno 2015 in quanto ciò si tradurrebbe in un aumento della pressione tributaria, in violazione a quanto previsto dal disposto normativo di cui sopra, ma che possono essere deliberati dei valori inferiori;

Che con il presente atto si intende determinare in maniera certa ed inequivocabile i valori di riferimento per l'applicazione dell'I.M.U. alle aree fabbricabili, relativamente all'anno 2016, al fine di ridurre al minimo l'insorgere di contenzioso con i contribuenti in sede di accertamento.

Visto:

- l'art. 6, comma 6, del Regolamento IMU il quale recita: "Fermo restando che la base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del D.Lgs. n.504/92, al fine dell'applicazione dell'imposta municipale propria con atto di Consiglio Comunale previo parere non vincolante di apposita Commissione Consultiva IMU, sono fissati, periodicamente e per zone omogenee, i valori unitari minimi di riferimento per la quantificazione della base imponibile delle aree edificabili site nel territorio del Comune, tenuto conto delle norme del Piano Regolatore Generale Comunale, degli indici di edificabilità, del tipo di edifici realizzabili, e di altri eventuali vincoli che possono ridurre od aumentare il valore .... Omissis ...";
- la deliberazione giuntale n. 132 del 7 novembre 2012, esecutiva, di costituzione della Commissione consultiva I.M.U. per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale unica (I.M.U.) siti in Comune di Bertiole;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.06.2015 con la quale sono stati determinati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini I.M.U. per l'anno 2015;
- la perizia di stima redatta della commissione consultiva I.M.U. di data 11.04.2016, con la quale vengono confermati i valori delle aree fabbricabili in base alla suddivisione del vigente P.R.G.C. già determinati per l'anno 2015;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Udita l'illustrazione fatta dal Sindaco il quale pone attenzione sul fatto che tali valori non sono stati modificati rispetto all'anno precedente;

Ritenuto approvare per l'anno 2016 i valori minimi delle aree fabbricabili, così come indicati nella perizia di stima redatta dalla commissione consultiva IMU di data 11.04.2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Finanziaria espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

Quindi,

Presenti n. 13;

Assenti /;

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);

Contrari /;

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

## D E L I B E R A

di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di:

1. approvare i valori unitari minimi di riferimento per la quantificazione della base imponibile delle aree edificabili site nel territorio del Comune come da perizia di stima redatta dalla Commissione Consultiva IMU di data 11.04.2016 e così come indicati nel prospetto allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che non vi sono variazioni rispetto all'anno 2015;
2. stabilire che si farà luogo ad accertamento di maggior valore nei casi in cui l'imposta municipale unica sugli immobili risulti versata, sulla base di valori dichiarati, in misura inferiore a quelli stabiliti con la presente deliberazione, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio.
3. rendere pubblico, mediante idonea pubblicità, quanto deliberato con la presente, in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento.

Successivamente, con separata votazione

Presenti n. 13;

Assenti /;

Astenuti n. 4 (Viscardis E. Collavini F. Zabai A. Malisani A.);

Contrari /;

Con voti favorevoli n. 9, espressi nelle forme di legge;

## d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 27 aprile 2016.

---

---

### ***PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA PORTOLAN in data 27 aprile 2016.

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Battistuta Dott. Mario

Il Segretario Comunale

F.to Di Bert Dott. Mauro

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 10/05/2016 al 25/05/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Bertiolo, lì 10/05/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott. STEFANO ORSARIA

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/05/2016, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Bertiolo, lì 10/05/2016

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Dott. STEFANO ORSARIA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Bertiolo, lì 10/05/2016

Il Segretario Comunale

Di Bert Dott. Mauro